

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Torino

Comune di

INGRIA

della COMUNITA' VALLE ORCO E SOANA

piano regolatore generale comunale

Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte (art. 15, comma 13° L.R.56/77 smi)






GLI SVILUPPI del PIANO REGOLATORE GENERALE NEI TERRITORI URBANIZZATI E URBANIZZANDI e nei CENTRI ABITATI NEL TERRITORIO AGRICOLO - con i loro dintorni definiti dalle "Aree di utilizzazione Ag 1" che li includono o in "Area di utilizzazione Ag 2" - compresi i RIFERIMENTI intesi alla SALVAGUARDIA ed alla VALORIZZAZIONE del PATRIMONIO CULTURALE.

TAV. 3.2 bis

GLI SVILUPPI del P.R.G. nella frazione di PASTURERA e nel Nucleo Rurale N.R. 3 di REVERSO e nella AG 1 di loro pertinenza con evidenziate le DELIMITAZIONI delle CLASSI di PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA di cui all'elaborato RC 1/5 "CARTA di SINTESI della PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA e della IDONEITA' all'UTILIZZAZIONE URBANISTICA.

scala: 1:1.000 data: dicembre 2008 cartografia di base aggiornata al novembre 2000

LEGENDA DELLE TAVOLE 3 bis.

Individuazioni e classificazioni nella "CARTA di SINTESI della PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA e dell'IDONEITA' all'UTILIZZAZIONE URBANISTICA"	Condizionamenti e limitazioni (art. 20 N.T.A.)
	Non ci sono limiti all'operatività di ogni classe e categorie di cui all'art. 10 nel rispetto del dettato del D.M. 11.03.1988.
	Singoli interventi di nuovo impianto e di completamento e che comunque comportino la realizzazione di nuove strutture fisse e di nuovi manufatti nonché le modifiche di destinazioni d'uso che determinino un aumento del carico antropico sono riassegnati dietro un apposito studio di compatibilità geomorfologica che certifichi l'idoneità dei suoli alle utilizzazioni programmate. Tale studio - che dovrà essere esteso agli accessi agli ambiti interessati dagli interventi e il cui approfondimento sarà commisurato all'entità dell'intervento previsto - dovrà accertare alla scala di dettaglio che: <ul style="list-style-type: none"> l'area non sia coinvolta direttamente o indirettamente dai fenomeni di dissesto individuati nelle carte tematiche allegata al P.R.G.C.; l'area non sia coinvolta da fenomeni di dissesto minore e localizzati (crotti minori o potenziale instabilità di versante da definirsi sulla base di apposite verifiche di stabilità, modesti fenomeni di allagamento connessi alla regimazione a piccola scala delle acque superficiali, eventuali fenomeni valanghivi minori non individuati nelle carte tematiche del P.R.G.C.). La certificazione non è richiesta per: <ul style="list-style-type: none"> la destinazione di aree a servizi (verde pubblico attrezzato, spazi per picnic, parcheggi, ecc.) che non comportino la realizzazione di strutture fisse, la manutenzione, il restauro ed il risanamento conservativo di costruzioni esistenti senza modifiche alla destinazione d'uso.
	Vale quanto sopra per gli ambiti di CLASSE III con le limitazioni di cui all'art. 29;
	In assenza di opere di riassetto che ne consentano la riclassificazione, è esclusa l'operatività di classe 2° mentre le operatività di classe 3° e 4° sono ammesse solo ove non determinino incrementi al carico antropico, fermo restando che non costituiscono incremento le razionalizzazioni ed i modesti ampliamenti funzionali di unità abitative precostituite mentre lo costituisce la formazione di nuove unità dietro modifica di destinazione d'uso.
	In assenza di opere di sistemazione che ne consentano la riclassificazione, è consentita solo l'operatività di classe 4°, cat. "a" e "b".

